

COMUNE DI VALLEFIORITA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA n. 15/2015

OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE A SCOPO IRRIGUO.

IL SINDACO

Considerato che durante la stagione estiva si verifica un notevole incremento dei consumi d'acqua potabile;

Rilevato che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

Ravvisata l'opportunità di prevenire possibili carenze idriche, con conseguenti disagi alla cittadinanza;

Visto che sussistono gli elementi affinché, ai sensi dell'Art.50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - in qualità di autorità sanitaria locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica;

Visto l'Art.98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

Ritenuto di dovere impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

Considerata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici – lavorativi e potabile;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile della condotta idrica per scopi irrigui;

Il divieto di innescare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscano il libero prelievo dell'acqua;

Il divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti;

AVVERTE CHE

a) i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell'Art.650 del c.p., con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (cinquecento euro);

b) in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune, sia data ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale;

La Polizia Municipale è incaricata di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento;

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n°1034), entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Vallefiorita, 21.07.2015



IL SINDACO

Salvatore Megna